



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Giuliana Beschi

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
G. Beschi, L. Dall'Oca,
M. Magnavini, F. Toninelli,
M. Zanardi, G. Zanon

Stampa
Tiber Spa
Via Industriale, 24/26
Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/6810155

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppocastelli.com
Recapito Skype: servizioclientiratio

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
del 28.11.1995
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 2/2005
Periodico trimestrale,
spedizione in abbonamento postale
Chiuso per la stampa il 2.08.2024

RATIO Coop

Periodico fiscale, amministrativo e del lavoro dedicato alle cooperative

Sommario 3/2024

Opinione	- Entrata in vigore la riforma delle sanzioni tributarie	3
Notizie in breve		5

Fisco e contabilità

Imposte dirette	- Regime fiscale delle cooperative in materia di Ires	6
	- Principali quadri del modello Irap per le cooperative	12
	- ISA per le cooperative	16
	- 110% e contributi per gli interventi edilizi delle cooperative sociali	22
	- Erogazione di ristorni nel modello 770	26
Accertamento	- Novità per il ravvedimento operoso dal 1.09.2024	30

Diritto del lavoro

Agevolazioni	- Maxi deduzione del costo del lavoro	34
	- Incentivo per assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza	42
Normativa	- Patente a crediti nei cantieri dal 1.10.2024	46
Adempimenti	- Rapporto biennale parità di genere	50

Varie

Diritto societario	- Presenza di volontari nell'organo amministrativo delle cooperative sociali	52
	 - Decesso del socio di cooperativa	54

Rubriche

Quesito	- Contributo pubblico a cooperativa sociale e ritenuta	56
----------------	--	-----------

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

Indirizzo Skype: servizioclientiratio

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

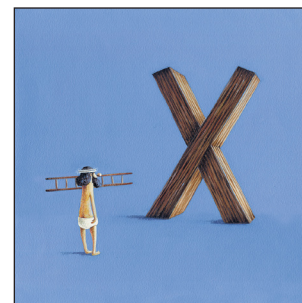
Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica



João Vaz de Carvalho

João Vaz de Carvalho è un illustratore, pittore, artista a tutto tondo. Nato a Fundão, in Portogallo, nel 1958, cresce in una famiglia dove l'arte e la musica sono di casa. Rimane comunque un artista autodidatta, senza titoli accademici, ma che impara il mestiere a "bottega", lavorando per alcuni anni nello studio del pittore e scultore Vasco Berardo a Coimbra. Dal 1987 collabora con diverse gallerie d'arte ed espone in numerose mostre sia personali che collettive. Contemporaneamente lavora come illustratore per i principali giornali portoghesi ed ha pubblicato molti libri per bambini con editori di tutto il mondo. Il suo lavoro è segnato da un linguaggio figurativo molto particolare, surreale e ironico. «Ho un amico che dice che l'umorismo salva» dice Carvalho «e quindi io spero di essere salvato. Staremo a vedere... La verità è che ho deciso di vivere ogni giorno cercando di divertirmi il più possibile». E se si diverte João ci divertiamo anche noi, ammirando le sue scene caotiche e ricche di situazioni pronte a strappare un sorriso. Le sue opere hanno ricevuto anche molti riconoscimenti internazionali: nel 2005 ha vinto il concorso Ilustrarte (Portogallo); nel 2009 e nel 2011 ha vinto il Premio Pena d'Oro (Serbia); nel 2010 ha ricevuto una menzione d'onore al World Press Cartoon (Portogallo); nel 2011 ha vinto il concorso per illustratori di Tapirulan che aveva come tema la "Siesta".

Fabio Toninelli

In copertina

Titolo dell'opera:
"The Cross"

Tecnica: Acrilico su carta

PRINCIPALI QUADRI DEL MODELLO IRAP PER LE COOPERATIVE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- IRAP 2024 - PERIODO D'IMPOSTA 2023

D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 13, c. 47 D.L. 30.09.2003, n. 269 - Art. 10 D.P.R. 29.09.1973, n. 601 Art. 1, c. 70 L. 28.12.2015, n. 208 - Prov. Ag. Entrate 28.02.2024 - Art. 10 D.L. 21.06.2022, n. 73

Ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 446/1997, anche le società cooperative sono identificate tra i soggetti passivi Irap; sono tenute pertanto alla presentazione della relativa dichiarazione, utilizzando il modello che per il periodo d'imposta 2023 è stato approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.02.2024.

Ai fini Irap, sono presenti importanti agevolazioni in ordine alla determinazione dell'imposta, con particolare riferimento al settore agricolo ed al settore sociale, agevolazioni che in qualche situazione possono determinare anche il totale azzeramento dell'imposta. Pur in presenza di tali benefici, la relativa dichiarazione deve essere sempre e comunque presentata, circostanza che suggerisce di condurre una piccola analisi in ordine al contenuto del modello, per comprenderne le particolarità di compilazione proprie delle società cooperative.

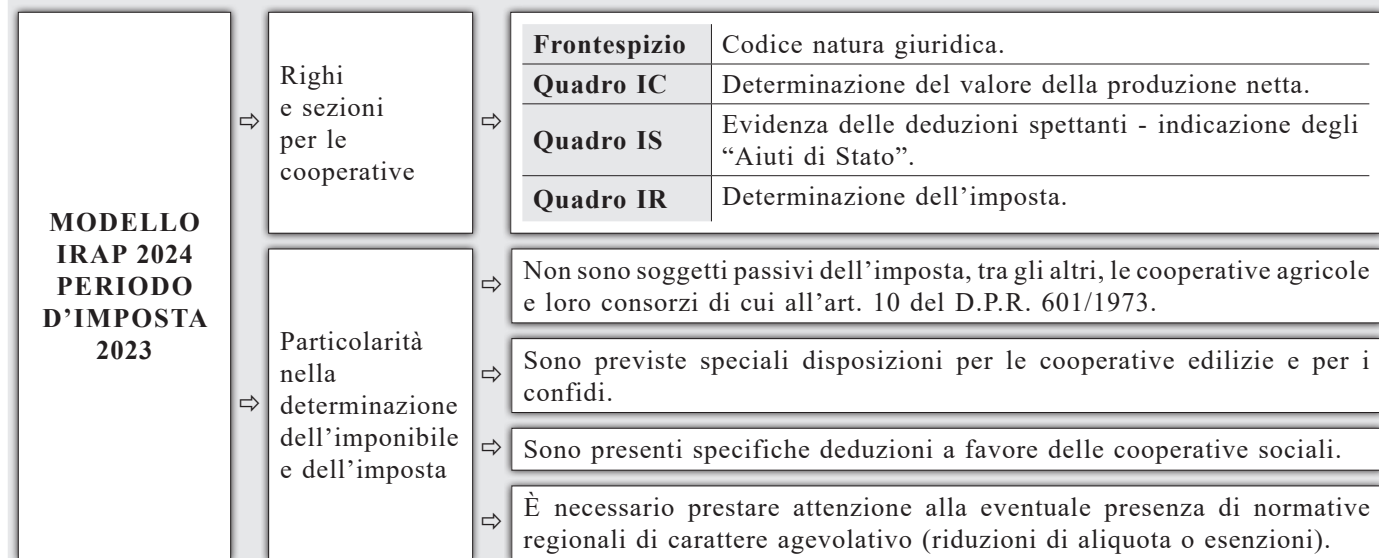
La sezione del modello di maggiore interesse è senz'altro il quadro IC, nel quale devono essere riepilogati gli elementi utili per la determinazione del valore della produzione netta, da assoggettare ad imposta nell'ambito del quadro IR, attraverso il quale, indicate le eventuali forme di esenzione o riduzione dell'imposta dettate da disposizioni regionali e detratte eccedenze ed acconti, si giunge alla determinazione del debito da versare o del credito spettante.

Il quadro IS, nella sua sezione I, recepisce in forma semplificata le deduzioni connesse con l'impiego di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; le relative risultanze troveranno posto negli appositi righi della sezione VII del quadro IC.

In ordine alla determinazione dell'imposta, è inoltre necessario fare riferimento al sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la verifica della eventuale presenza di disposizioni regionali che abbiano determinato riduzioni d'imposta o forme di esenzione. Tra le informazioni offerte dal sito, vi è anche l'eventuale rilevanza del beneficio regionale ai fini delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, con impatto quindi sulla compilazione della sezione XVIII del quadro IS.

Il termine ordinario di presentazione della dichiarazione Irap, per i soggetti Ires, risulta variato rispetto agli anni recenti; la nuova scadenza è prevista entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Per quanto previsto dall'art. 38, c. 1 D. Lgs. 13/2024, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 il citato termine scade il 15° giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine di presentazione in via telematica è previsto per il 15.10.2024 (il decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 20.06.2024 sposta il termine al 31.10.2024).

SCHEMA DI SINTESI



IRAP 2024 - PERIODO D'IMPOSTA 2023

Frontespizio

DATI DEL CONTRIBUENTE	
Denominazione o ragione sociale	
Codice fiscale	Partita IVA
Indirizzo di posta elettronica	
Telefono	
Fax	
Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto
giorno mese anno	giorno mese anno
Periodo d'imposta	
dal giorno mese anno al giorno mese anno	
Stato	
Natura giuridica Situazione	

Natura giuridica	04	Società cooperative e loro consorzi iscritti nell'Albo nazionale delle società cooperative.
	05	Altre società cooperative.

Quadro IC

Determinazione della base imponibile Irap

Codice identificativo del soggetto	
Quadro IC	Codice 02 Per le società cooperative edilizie e i confidi.
	Codice 01 Per le altre società cooperative.

Sez. I			
Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	,00
	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IC4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	IC5	Altri ricavi e proventi	,00
	IC6	Totale componenti positivi	,00
	IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
	IC8	Costi per servizi	,00
	IC9	Costi per il godimento di beni di terzi	,00
	IC10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	,00
	IC11	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	,00
	IC12	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
	IC13	Oneri diversi di gestione	,00
	IC14	Totale componenti negativi	,00

Per la generalità delle cooperative, il valore della produzione lorda è determinato in modo analogo alle altre società di capitali. In tal senso, **non** sono replicabili ai fini dell'Irap le agevolazioni previste in materia di Ires (detassazione di parte dell'utile ed agevolazioni sul reddito conseguito dalle cooperative di lavoro e agricole).

Cooperative agricole	- Le cooperative agricole di cui all'art. 10 D.P.R. 601/1973 (escluse dai soggetti passivi dell'imposta dall'art. 1, c. 70 L. 208/2015), in quanto soggetti tenuti alla determinazione del diritto camerale annuale in base al "fatturato", devono compilare ordinariamente il modello Irap, al fine di consentire all'Amministrazione Finanziaria di acquisire le informazioni utili all'applicazione del diritto camerale, da comunicare agli enti interessati (Ris. Ag. Entrate 18.07.2017, n. 93/E). - Dette cooperative agricole compilano pertanto la presente sezione riportando i dati contabili così come risultanti dal conto economico.
----------------------	---

IMPOSTE DIRETTE

imposte e tasse

Quadro IC (segue)

Variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	10	11	12	
	13	14	15	16	17	18	
	19	20	21	22	23	24	
	25	26	27	28	29	30	
	31	32	33	34	35	36	37

- Le **cooperative agricole** di cui all'art. 10 D.P.R. 601/1973, escluse dai soggetti passivi dell'imposta dall'art. 1, c. 70, della L. 208/2015, indicano nel presente campo, con il codice 11, la quota del valore della produzione riferita all'attività agricola, quota che rimane esclusa da imposizione (Ris. Ag. Entrate 18.07.2017, n. 93/E).
- Nelle cooperative agricole "miste", nelle quali sono svolte due attività diverse, una esclusa dall'imposta (come cooperativa agricola) e l'altra rilevante (come cooperativa di consumo), l'Agenzia delle Entrate ritiene che la base imponibile sia da determinarsi con riferimento ai dati dell'attività relativa alla cooperativa di consumo, quindi, in buona sostanza, tramite rilevazione di tipo analitico, senza la possibilità di applicare il criterio proporzionale di cui alla risoluzione 18.07.2017, n. 93/E (Agenzia delle Entrate - Risposta ad Interpello 5.08.2020, n. 245).

Sez. VI

Cooperative edilizie
e confidi

IC63 Retribuzioni e altri compensi

,00

Rigo
IC63

- Le società **cooperative edilizie** a proprietà indivisa che determinano la base imponibile Irap ai sensi dell'art. 10, cc. 1 e 2 D.Lgs. 446/1997 indicano l'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed i compensi per prestazioni di lavoro occasionale. Tali regole si applicano anche alle cooperative edilizie a proprietà divisa, limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo.
- Il rigo è utilizzato anche dai consorzi di garanzia collettiva fidi, indipendentemente dalla forma giuridica, che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D.Lgs. 446/1997.

Sez. VII

Valore della
produzione netta

IC64	Valore della produzione lorda	,00
IC65	Quota del valore della produzione realizzata all'estero	,00
IC66	Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446	,00
IC67	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti	,00
IC69	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato	,00
IC70	Deduzione per ricercatori	,00
IC71	Deduzione per cooperative sociali	,00
IC72	Quota del valore della produzione esente delle SIIQ o SIIINQ	,00
IC73	Deduzione art. 15, comma 4, D.L. n. 185 del 29/11/08	,00
IC74	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori	,00
IC74A	Deduzione dei redditi di attività trasferite dall'estero	,00
IC75	Ulteriore deduzione	,00
IC76	Valore della produzione netta	,00

Cooperative
agricole

Le cooperative agricole di cui all'art. 10 D.P.R. 601/1973, escluse dai soggetti passivi dell'imposta dall'art. 1, c. 70 L. 208/2015, indicano nella presente sezione le sole deduzioni relative al personale dipendente impiegato nell'eventuale **attività diversa da quella agricola**, che permane soggetta ad Irap; per i dipendenti impiegati sia nell'attività agricola esclusa da imposta sia in quella rilevante ai fini Irap, le deduzioni sono indicate per la quota imputabile a tale ultima attività.

IC71 Deduzione per cooperative sociali

,00

Rigo
IC71

Alle **cooperative sociali** di inserimento lavorativo (art. 1, c. 1, lett. b) L. 381/1991) è riconosciuto il diritto alla deduzione dalla base imponibile di un importo pari al costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della stessa legge, impiegate nel periodo d'imposta.

Quadro IR

Base imponibile ed imposta

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IP - IC - IE - IK (sez. II e III)		Codice regione 1	Valore della produzione 2	Quota GEIE 3	Deduzioni regionali 4	Base imponibile 5	Codice aliquota 6	Aliquota 7	Imposta lorda 8
IR1			,00	,00	,00	,00			,00
IR2			,00	,00	,00	,00			,00

Rigo IR1 campo 6	• Porre attenzione all'eventuale presenza di disposizioni regionali di carattere agevolativo. • L'elenco delle riduzioni d'imposta e delle esenzioni stabilite a livello regionale è rilevabile nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, www.finanze.gov.it, nell'area "Fiscalità regionale e locale" - "IRAP" - "aliquote applicabili".
Rigo IR1 campo 7	Indicare l'effettiva aliquota d'imposta applicabile, con riferimento alla presenza di disposizioni regionali che riducono l'aliquota di legge o che prevedono regimi di esenzione.

In base alla risoluzione 19.01.2015, n. 5/E, i confidi, che determinano la base imponibile col "metodo retributivo", non devono applicare l'aliquota maggiorata prevista per i soggetti di cui all'art. 6 D. Lgs. 446/1997 (banche ed enti finanziari).

Quadro IS

Prospetti vari

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.lgs. n. 446/97		Deduzione
IS1	Contributi assicurativi	,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti	,00
IS7	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato	,00
IS8	Somma dei righi IS1, IS4 col. 2, IS5 e IS7 col. 2	,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni	,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)	,00

La presente sezione, come per le altre società di capitali, deve essere compilata anche dalle società cooperative ed è utile per l'indicazione delle deduzioni spettanti in relazione all'impiego di lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. 446/1997, ricordando la previsione del relativo c. 4-octies, secondo il quale è ammesso in deduzione, dal valore della produzione lorda, il costo complessivo per il personale dipendente impiegato con contratto a tempo indeterminato.

Sez. XVIII Aiuti di Stato		BASE GIURIDICA										
		Codice aiuto 1	Codice Regione 2	Quadro 3	Tipo norma 4	Anno 5	Numero 6	Articolo 7	Estensione 8	Numero 9	Comma 10	Lettera 11
		Codice CAR 11A	Forma Giuridica 12	Dimensione impresa 13	Codice attività ATECO 14	Settore 15	Tipo SEG 16	Importo totale aiuto spettante 17				
		,00										
		DATI DEL PROGETTO										
		Data inizio 18 giorno mese anno			Data fine 19 giorno mese anno			Codice Regione 20	Codice Comune 21			
		Tipologia costi 26		Costi agevolabili 27		Intensità di aiuto 28		Importo aiuto spettante 29				
								,00				

In presenza di agevolazioni previste per le società cooperative, inerenti forme di esenzione o di aliquote d'imposta ridotte, è necessario verificare le caratteristiche del beneficio, ai fini dell'eventuale compilazione del prospetto "Aiuti di Stato" posto nel quadro IS del modello Irap. Le informazioni rilevanti, a questo proposito, sono desumibili dal sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, www.finanze.gov.it, nell'area "Fiscalità regionale e locale" - "IRAP".

INCENTIVO PER ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- INDICAZIONI INPS

Art. 1, c. 294 L. 29.12.2022, n. 197 - Circ. Inps 28.06.2024, n. 75

La legge di Bilancio 2023 ha previsto, al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, che ai datori di lavoro privati che, dal 1.01.2023 al 31.12.2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a € 8.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023. Non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

La Commissione europea, con la decisione C(2023) 7480 final del 31.10.2023, ha autorizzato la concessione dell'esonero fino al 31.12.2023, mentre con successiva decisione C(2024) 2326 final del 5.04.2024, l'applicabilità della misura è stata prorogata al 30.06.2024.

La circolare Inps 75/2024 ha fornito indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali.

SCHEMA DI SINTESI

DATORI DI LAVORO INTERESSATI	⇒ Tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.	⇒ Pertanto, non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI	⇒ • Nuove assunzioni a tempo indeterminato. • Trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. ⇒ • L'agevolazione contributiva spetta anche: .. per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione; .. in caso di part-time; .. per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.	⇒ • Effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023. • Di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, siano beneficiari del reddito di cittadinanza.
ESCLUSIONI	⇒ • Rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale. • Rapporti di lavoro intermittente.	⇒ • Prestazioni di lavoro occasionale. • Rapporti di apprendistato. • Rapporti di lavoro domestico.
MISURA	⇒ Esonero integrale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'Inail.	⇒ Nel limite massimo di € 8.000 su base annua , riparametrato e applicato su base mensile.
CONDIZIONI DI SPETTANZA	⇒ Il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, stabiliti dall'art. 31 D. Lgs. 150/2015, e, dall'altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.	
COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO	⇒ L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, che, con la decisione C(2023) 7480 final del 31.10.2023, ha autorizzato la concessione dell'esonero fino al 31.12.2023, mentre con successiva decisione C(2024) 2326 final del 5.04.2024, l'applicabilità della misura è stata prorogata al 30.06.2024. • In considerazione della natura dell'esonero quale aiuto di Stato, l'Inps provvederà a registrare l'agevolazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato o nei registri SIAN e SIPA per gli aiuti rispettivamente del settore agricolo e della pesca e acquacoltura. • Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, l'agevolazione verrà registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l'onere di non superare il massimale previsto sarà a carico dell'utilizzatore.	

INDICAZIONI INPS

MISURA
DELLO SGRAVIO

• Limite

- L'incentivo è pari all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a € 8.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile.

• Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

- La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a € 666,66 (€ 8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 21,50 (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

- Nelle ipotesi di **rapporti di lavoro a tempo parziale**, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

• Contribuzioni
escluse

- Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

- In particolare, non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

.. i premi e i contributi dovuti all'Inail;

.. il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi operata dall'art. 1, c. 756, ultimo periodo, della medesima legge;

.. il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 29 D. Lgs. 14.09.2015, n. 148, per effetto dell'esclusione dall'applicazione degli sgravi contributivi prevista dall'art. 33, c. 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirolo di cui all'art. 40 D. Lgs. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale 7.04.2016, n. 95269;

.. il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Sono, inoltre, escluse dall'applicazione dell'esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

- Contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria.
- Contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo.
- Contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

• Contributo
aggiuntivo
IVS

- Trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo.

- Contestualmente è previsto l'abbattimento della quota annua del Tfr in misura pari al predetto incremento contributivo.

- Pertanto, una volta applicato l'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non deve operare l'abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero deve effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell'applicazione del massimale annuo di € 8.000, dalla fruizione dell'esonero contributivo.

Circ. Inps 75/2024

AGEVOLAZIONI

diritto del lavoro

**MISURA
DELLO SGRAVIO**
(segue)

**• Misure
compensative**

• Poiché l'esonero contributivo in esame opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all'art. 10, cc. 2 e 3 D. Lgs. 252/2005- relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. - l'esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

**• Contributo
addizionale
contratti
a tempo
determinato**

• Nei casi di trasformazione di rapporti di lavoro a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione riguardante la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

DURATA

• L'esonero spetta in riferimento alle sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023, per un periodo massimo di 12 mesi.

Il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

**COORDINAMENTO
CON ALTRI
INCENTIVI**
**• Cumulabilità
e sequenza**

• L'esonero, considerata la sua entità (100% dei contributi datoriali nel limite massimo di € 8.000 annui), deve ritenersi strutturalmente non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

• Nelle diverse ipotesi in cui l'utilizzo dell'esonero non esaurisca l'intera contribuzione datoriale oggetto di sgravio, lo stesso può ritenersi cumulabile con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione.

• Per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla eventuale contribuzione ancora "dovuta", e più specificamente alla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato.

• Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta". Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.

• L'esonero è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore quale, ad esempio, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1.01.2023 al 31.12.2023.

• Incumulabilità

• L'esonero in oggetto è alternativo all'esonero di cui all'art. 8 del D.L. 4/2019 per le **assunzioni di beneficiari del reddito di cittadinanza**.

• In ragione di tale rapporto di alternatività disposto dal legislatore, le due agevolazioni non risultano tra loro cumulabili.

FLUSSO UNIEMENS

• Compilazione

- I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero devono esporre i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
- In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese di riferimento.
- Per esporre il beneficio in oggetto **dal periodo di competenza luglio 2024**, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
 - .. nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "ERCI", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni dall'art. 1, c. 294 L. 29.12.2022, n. 197";
 - .. nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
- Nel caso in cui nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> sia indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l'attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

• Termini

- La sezione "InfoAggcausaliContrib" deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
- La valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2023 a giugno 2024), deve essere effettuata **esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024**.

• Sospensione/ cessazione attività

- I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

RATIO IN TASCA CONTRATTI DI LAVORO

SCOPRI
SU RATIO STORE

store.ratio.it



Manuale dedicato **all'analisi delle tipologie di contratti di lavoro**: subordinato, a tempo determinato, a tempo parziale, dirigenti, tirocinio, apprendistato, somministrazione di lavoro, lavoro domestico, lavoro intermittente, lavoro parasubordinato, ecc...

Manuale cartaceo con versione on line **costantemente aggiornata** durante l'anno **con le novità normative**.